



CITTA' DI ARZANO

Città Metropolitana di Napoli

Prot. n. 16137/2020

Ordinanza n° 13 del 2 Maggio 2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTE le proprie ordinanze n. 4-6-7-8-9 tese ad individuare misure urgenti e precauzionali contro il diffondersi del COVID-19

RICHIAMATI:

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- Il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19“;
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”;
- il D.P.C.M. del 4 marzo 2020;
- il D.P.C. M. del 8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 11 marzo 2020;
- il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 22 marzo 2020;
- il D. L. 25.03.2020, n. 19;

- il D.P.C.M. del 2 aprile 2020;
- il D.P.C.M. del 10.04.2020;

VISTO, da ultimo il DPCM del 26 aprile 2020 con cui il Governo va a stabilire le misure attive da porre in essere nella cosiddetta fase 2, dal 4 maggio al 17 maggio, introducendo alcune novità, quali la possibilità di fare rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza, la possibilità di fare visite ai parenti, pur utilizzando le mascherine ed evitando assembramenti, l'assenso all'attività motoria e ginnica, al di là dei 200 mt. dalla propria abitazione, la riapertura delle chiese per la celebrazione delle esequie funebri, con un numero contingentato di presenze, la riapertura di parchi e giardini pubblici, lasciando ai Sindaci la facoltà di richiuderli nel caso non fosse possibile garantire il divieto di assembramenti;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Campania nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 dell'anno 2020;

VISTA, inoltre, l'Ordinanza n. 41 del 1° maggio 2020 del Presidente della Regione Campania che pone restrizioni, in ambito regionale, all'applicazione di alcune misure previste dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 quali il rientro presso la propria residenza o domicilio, vietando il rientro nelle isole di Ischia, Capri e Procida a chi, seppur residente, non vi dimora stabilmente, e dando obbligo a chiunque facesse rientro in qualunque altro Comune della regione campana di denunciare il proprio rientro alle autorità competenti ed ai medici e/o pediatri di base rispettando, al contempo, un isolamento fiduciario di 14 giorni. L'ordinanza regionale, tra l'altro, dispone l'uso obbligatorio delle mascherine nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale ad eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni, nonché dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

VISTA l'ordinanza n. 42 del 2 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania che integra e modifica parzialmente la precedente ordinanza n. 41 consentendo anche la vendita da asporto, attività motoria (jogging) senza mascherina nella fascia oraria dalle 6,00 alle 8,30 e l'accesso delle imprese ai propri locali aziendali per attività propedeutiche alla futura riapertura;

CONSIDERATO che all'esito del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e delle Ordinanze regionali n. 41 del 1° maggio e n. 42 del 2 maggio, risulta necessario aggiornare le previsioni sin qui adottate al mutato contesto provvedimentale e fattuale della progressiva riapertura delle attività produttive e commerciali e alla luce dei notevoli movimenti previsti sul territorio;

RITENUTO, tuttavia, di dover ancora tener in essere, fino al 17 maggio, alcune misure restrittive anche in previsione dei rientri, a partire dal 4 maggio, da altre regioni di persone residenti ad Arzano, con il rischio che tale nuovo afflusso potrebbe arrecare danni all'attuale fase di progressivo miglioramento della situazione epidemiologica;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 D.L. n. 19/2020 i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare

l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui il comma 1 del medesimo art.3;

CONSIDERATO che le suddette circostanze evidenziano l'esigenza di adottare misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e di una possibile ulteriore diffusione del COVID-19 e che occorre adottare adeguate misure precauzionali;

Che è necessario prendere atto delle disposizioni del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e delle sopra citate Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 41 e n. 42;

Che è, altresì, doveroso il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati e un'esauritiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

RICHIAMATI:

- L'art. 50 c. 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- L'art. 54 commi 4 e 4 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune di Arzano;

Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di contenere il rischio di contagio da COVID 19, sul territorio comunale

ORDINA

1. Con decorrenza dal 03/05/2020 e fino al 17/05/2020 la proroga dell'efficacia delle Ordinanze in tema di emergenza COVID-19 non incompatibili con il DPCM del 26/04/2020, reiterando la sospensione dei tributi locali in scadenza alla ripresa delle attività ordinarie;
2. A tutti i soggetti provenienti dalle altre Regioni d'Italia o dall'estero, che faranno ingresso nella città di Arzano, con esclusione dei viaggiatori per motivi di lavoro o di gravi motivi di salute che possono muoversi con comprovate autocertificazioni, a partire dal 4 maggio p.v. e fino al 17 maggio, per rientrare nella propria abitazione o residenza:
 - Di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica territorialmente competente.
La comunicazione al Comune di Arzano dovrà avvenire telefonicamente al numero 0817313040 oppure tramite e-mail: poliziamunicipale@omune.arzano.na.it o tramite pec: protocollo@pec.comune.arzano.na.it.
Di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali;
 - Di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
 - Di comunicare il domicilio ove si rispetterà l'autoisolamento con l'obbligo di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza;
 - In caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica

territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

3. La proroga della chiusura al pubblico del Cimitero Consortile fino al 17 maggio p.v.;
4. La proroga della sospensione del mercato settimanale del mercoledì alla via Napoli fino al 17 maggio p.v.;
5. La proroga della chiusura al pubblico, sempre fino al 17 maggio p.v della villa comunale fatta salva la possibilità ai soggetti minori disabili i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta scritta, di potervi accedere in maniera contingentata e previa autorizzazione dell'Ufficio competente;
6. La proroga della chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali fino al 17 maggio p.v., fatte salve le situazioni urgenti o emergenziali e comunque previo appuntamento telefonico, dando incarico al Segretario Generale di regolamentare, con successivo atto, gli accessi, impartendo apposita direttiva per il rispetto delle misure di prevenzione igienico sanitaria.

INFORMA

La cittadinanza che ai sensi delle Ordinanze della Regione Campania n.41 del 1° maggio e n. 42 del 2 maggio 2020, dal 4 maggio al 10 maggio 2020:

Restano consentiti, in virtù delle vigenti disposizioni statali e regionali, gli arrivi nel territorio comunale da altre regioni italiane e dall'estero che siano motivati da comprovate esigenze di lavoro (spostamenti da e per il luogo di lavoro), di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati.

- E' consentito svolgere attività sportiva anche con corsa veloce e senza mascherina (jogging) rispettando comunque il distanziamento nella seguente fascia oraria tra le 6,00 e le 8,30 del mattino.
- Sono consentite, dal 4 maggio, senza i limiti di orario così come previsto dall'Ordinanza regionale n .41 del 1° maggio 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con la modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 all'Ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020. E', altresì, consentita l'attività di vendita con asporto sulla base di quanto di seguito stabilito:
 - a) Il servizio viene svolto sulla base di prenotazioni telefoniche o online;
 - b) Il banco vendita sarò posto all'ingresso dell'esercizio commerciale;

c) I gestori sono responsabili del distanziamento sociale e anche di quello di eventuali riders per il delivery;

d) E' assolutamente obbligatorio l'uso da parte del personale di mascherine e guanti;

e) Il mancato rispetto delle norme comporterà la chiusura per una settimana del locale.

- E' consentita, dal 4 maggio, l'attività di commercio al dettaglio di carta, cartone, cartolerie, librerie ed esercizi similari senza i limiti di orario così come disposto dall'Ordinanza regionale n. 41 del 1° maggio 2020, e salvo l'obbligo di osservanza delle misure precauzionali adottate con il documento Allegato 2 all'Ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n. 90 di pari data.
- E', infine consentito, dal 4 maggio, alle imprese le cui attività sono sospese per effetto delle vigenti disposizioni statali e regionali, previa comunicazione al Prefetto competente, di effettuare l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione o per la spedizione verso terzi e la consegna di beni o merci nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture. Restano ferme le misure di sicurezza da adottare nell'espletamento di tali attività secondo le modalità richiamate nell'ordinanza n. 42 del Presidente della Regione Campania.
- Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività' da 5 a 30 giorni).

RACCOMANDA ESPRESSAMENTE

Al Comando di Polizia Municipale e alla locale Tenenza dei Carabinieri di compiere, a decorrere dalla data del 4 maggio e fino al 17 maggio 2020, ogni sforzo volto ad intensificare le attività di competenza relative ai controlli onde assicurare il rispetto delle misure stabilite con la presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblica all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente e venga trasmessa a: Unità di crisi regione Campania, S.E. il Prefetto di Napoli, Comando Polizia Municipale, Tenenza Carabinieri Arzano, Commissariato P.S. di Frattamaggiore, ASL Napoli2 Nord, Direttore del Consorzio Cimiteriale, responsabile della Protezione Civile.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all'A.G. Amministrativa competente entro il termini di gg. 60, ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine gg. 120.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA